



# Agevolazioni in favore delle start-up culturali e modifiche al D.Lgs. n. 58/1998, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali

## A.C. 2950

Dossier n° 413 - Schede di lettura  
16 marzo 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2950
Titolo:	Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	11 marzo 2015
assegnazione:	11 novembre 2015
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, del regolamento), IX Trasporti, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge è finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e alla previsione di nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

#### Obiettivi

L'**articolo 1** reca la definizione di **start-up culturale**, inserendola nella categoria delle **start-up innovative**.

Preliminarmente, si ricorda che, in base all'**art. 25, co. 2**, del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)** – come da ultimo modificato dall'**art. 4 del D.L. 3/2015 (L. 33/2015)** – l'impresa *start-up* innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

#### La disciplina generale delle start-up

- è **costituita da non più di sessanta mesi**;
- ha, quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE, o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce utili;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori **requisiti**:
  - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della sua produzione;
  - 2) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soggetti in possesso di laurea magistrale;
  - 3) l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale), oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Le *start-up* innovative godono dei benefici previsti dagli artt. 25-32 del medesimo **D.L. 179/2012**, che prevedono **misure di agevolazione** che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione. [Qui](#) ulteriori informazioni.

A sua volta, il **co. 4** del medesimo [art. 25 del D.L. 179/2012](#) definisce **start-up innovative a vocazione sociale** – che, come tali, godono di **benefici fiscali maggiorati** (art. 29 del medesimo D.L.) – quelle *start-up* innovative che – oltre a possedere i requisiti di cui al co. 2 – operano in via esclusiva, per quanto qui interessa, nei settori relativi a:

- **valorizzazione del patrimonio culturale;**
- **ricerca ed erogazione di servizi culturali.**

**Ulteriori settori** cui possono afferire le *start-up* innovative a vocazione sociale sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali; cooperazione allo sviluppo.

[Qui](#) maggiori dettagli.

In seguito, l'**art. 11-bis** del [D.L. 83/2014 \(L. 106/2014\)](#) ha disposto che si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come **oggetto sociale** la **promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche che devono riguardare, per quanto qui più direttamente interessa, la costituzione e l'associazione di **imprese turistiche e culturali** e le **strutture museali**.

Sempre in base al citato art. 11-bis, le *start-up* turistiche possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.). Queste, qualora siano **costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età** all'atto della costituzione della società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

In particolare, si definiscono *start-up* culturali le *start-up* innovative che hanno come **oggetto sociale** esclusivo la **promozione dell'offerta culturale italiana**, attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, afferenti a uno o più dei seguenti ambiti:

- le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Si tratta delle opere che, in base all'[art. 1, primo comma, della L. 633/1941](#) sono soggette alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

- il **patrimonio culturale** italiano (che, ai sensi dell'[art. 2 del d.lgs. 42/2004](#), è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici).

Per la nozione di bene culturale, si veda l'apposito [approfondimento web](#).

Dunque, in maniera pressoché analoga a quanto operato per la definizione di *start up* innovativa turistica, la pdl in commento interviene sull'oggetto sociale costitutivo della *start up* innovativa culturale, stabilendo, rispetto all'[art. 25, co. 2, del D.L. 179/2012](#), - che, come si è visto, richiede, ai fini della qualificazione dell'impresa come *start-up* innovativa, quale **oggetto sociale esclusivo** o prevalente la concomitanza di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico - che l'oggetto sociale esclusivo di una *start-up* innovativa culturale deve essere la **promozione dell'offerta culturale italiana**, attuata, indifferentemente, attraverso lo sviluppo, la produzione, la distribuzione ovvero – altra novità – la valorizzazione degli stessi prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L'**articolo 2** prevede una serie di **agevolazioni** per le *start-up* culturali.

Anzitutto, individua le **agevolazioni fiscali** di cui le stesse possono beneficiare.

In particolare, il **comma 1** prevede che, ove una *start-up* culturale sia **costituita almeno in misura pari all'80 per cento da persone fisiche** che non abbiano compiuto il **trentacinquesimo anno di età** all'atto della costituzione della medesima società, essa è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Si tratta – come visto – di misura analoga a quella prevista per le *start-up* innovative turistiche costituite nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, per le quali, però, è previsto il limite massimo del quarantesimo anno di età.

I **commi 2, 3 e 6** riguardano l'attribuzione di un **credito d'imposta** alle *start-up* culturali che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali necessari a fornire i servizi indicati dall'art. 1. Esso è pari al **65 per cento** dei costi sostenuti, **innalzato al 75** per cento se la *start-up* ha sede in una delle regioni dell'[obiettivo convergenza](#).

Definizione di  
[start-up culturale](#)

[Agevolazioni](#)

Un credito di imposta per tutte le *start-up* innovative è previsto dall'art. 27-*bis* del citato [D.L. 179/2012](#) per l'assunzione nelle stesse di personale altamente qualificato.

Sono ammesse al credito d'imposta le spese per:

- acquisto di *software* e tecnologie innovative;
- *comunicazione web* e relativa consulenza;
- iscrizione a una piattaforma di *crowdfunding*.

*Si segnala che non sono indicate le modalità attuative per la concessione del credito d'imposta. Occorrerebbe, inoltre, fornire le definizioni utili ad individuare con più precisione l'ambito di applicazione del medesimo (ad es., relativamente alle spese per l'acquisto di tecnologie innovative). Per la definizione di tali aspetti, si valuti l'opportunità di prevedere l'intervento di un atto secondario.*

Il credito d'imposta è applicabile a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, per la durata di "**due anni**".

*Sarebbe opportuno indicare i periodi di imposta per cui è applicabile il credito d'imposta. Occorre, inoltre, individuare la relativa copertura finanziaria.*

Il **comma 4** prevede che il Mibact mette **a disposizione delle start-up culturali uno o più locali** – individuati all'interno di ogni soprintendenza (riorganizzate dal Mibact, ai sensi dell'[art. 1, co. 327, della L. 208/2015](#), con [DM 23 gennaio 2016](#)) –, da utilizzare gratuitamente, secondo modalità indicate con apposito **regolamento**.

*Non è specificato se il regolamento – per la cui adozione non è indicato un termine – debba essere adottato con decreto ministeriale o interministeriale, né quali debbano essere le amministrazioni coinvolte. Occorrerebbe, inoltre, chiarire se il riferimento all'individuazione dei locali "all'interno di ogni soprintendenza" implichi la localizzazione fisica nelle stesse soprintendenze.*

Per analogia, si ricorda che l'**art. 6** del [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#), al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un decreto interministeriale Mibact-MEF, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a studi di giovani artisti italiani e stranieri. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del [d.lgs. 85/2010](#).

Al riguardo, [rispondendo](#), da ultimo, il 3 marzo 2016, all'interrogazione [5-07977](#), il rappresentante del Governo ha ribadito le difficoltà applicative che non hanno ancora consentito di dare seguito alla previsione normativa.

Il **comma 5** dispone che alle **start-up culturali consorziate** con "gli enti di cui all'articolo 4, comma 1" per lo **sviluppo o la manutenzione dei relativi siti internet, software e tecnologie innovative**, non è richiesto **alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi open-data**.

*Al riguardo, se con il riferimento agli "enti di cui all'articolo 4, comma 1" si intendono tutti i soggetti ivi indicati (Mibact, regioni, altri enti pubblici territoriali, enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano), sarebbe opportuno sostituire la parola "enti" con la parola "soggetti".*

In relazione alla previsione di assenza di richiesta di corrispettivo, la disposizione fa testuale riferimento all'**art. 1, co. 6**, del [d.lgs. 102/2015](#), che ha dato attuazione alla [direttiva 2013/37/UE](#), novellando il [d.lgs. 36/2006](#) sulle modalità di **riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici** nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

In particolare, l'**art. 1, co. 6**, richiamato ha sostituito l'**art. 7** del [d.lgs. 36/2006](#), introducendo il principio della **disponibilità gratuita dei dati, salvo che**, per il riutilizzo di documenti, sia richiesto un corrispettivo, ipotesi nella quale quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

Tuttavia, tale **principio non si applica**: alle **biblioteche**, comprese quelle universitarie, ai **musei** e agli **archivi**; alle **pubbliche amministrazioni** e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.

L'**articolo 3** inserisce nell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria (c.d. **T.U.F.** – [d.lgs. 58/1998](#)), il comma 5-*octies*.1, che introduce la definizione di "**portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali**": con tale espressione si intende una piattaforma *on line* finalizzata alla **facilitazione della raccolta di capitale di rischio** da parte di *start-up* innovative culturali e di **donazioni** "da parte di enti pubblici" che gestiscono beni culturali.

Con riguardo a questo ultimo aspetto, la **relazione illustrativa** evidenzia che si tratta di un "canale di **raccolta di risorse da parte dei privati** da destinare alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. Tale sistema si basa principalmente su piccole donazioni effettuate da visitatori, spettatori o utenti tramite i propri dispositivi di comunicazione mobile (ad esempio *tablet* o *smartphone*) mediante l'utilizzo della rete *internet*" (c.d. *crowdfunding*).

*Occorre, dunque, sostituire le parole "da parte di enti pubblici" con le parole "a favore di enti pubblici".*

In particolare, la principale **differenza** tra la disciplina vigente per la raccolta dei capitali per le *start-up* innovative e quella introdotta dall'articolo in commento consiste proprio nella **duplice funzione del portale** per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, al tempo stesso collettore di **capitali di rischio** per le *start-up* culturali e collettore di **risorse per i beni culturali** gestiti da enti pubblici.

La disciplina del *crowdfunding* è stata introdotta in Italia con l'[art. 30 del D.L. 179/2012 \(L. 221/2012\)](#) che, a tal fine, ha novellato il T.U.F., prevedendo che la **raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative** possa **avvenire** mediante portali *online*, individuando i soggetti autorizzati alla gestione degli stessi, e disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative. La vigilanza su tali soggetti è stata assegnata alla Consob.

Tale disciplina è stata successivamente estesa ([art. 4 del D.L. 3/2015 - L. 33/2015](#)) – alla raccolta di capitale di rischio da parte delle **PMI innovative**, degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle **società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative**.

Il **Regolamento** sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, emanato dalla Consob con [delibera n. 18592 del 26 giugno 2013](#) (G.U. n. 162 del 12 luglio 2013), è stato recentemente modificato con [delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016](#) (GU n. 53 del 4 marzo 2016).

*Sembrerebbe preferibile collocare il nuovo comma dell'art. 1 del T.U.F. dopo il comma 5-novies (che reca la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative").*

*Si valuti, inoltre, l'opportunità di inserire dopo il comma 5-decies del medesimo articolo (che reca la definizione di start-up innovativa) un nuovo comma recante la definizione di start-up innovativa culturale.*

Il medesimo articolo 3, inoltre, inserisce nello stesso T.U.F. il nuovo **Capo III-quinquies**, costituito dall'**art. 50-sexies**, il quale prevede che alla **gestione di portali** per la raccolta di **capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali** si applica, in quanto compatibile, la disciplina per la gestione di portali per la raccolta di capitali per *start-up* innovative e PMI innovative (recata dall'art. 50-*quinquies* T.U.F.).

Si ricorda, infine, che l'**art. 100-ter** del T.U.F. – come modificato dal già citato [art. 4 del D.L. 3/2015](#) – stabilisce che le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative.

*Occorrerebbe dunque novellare l'art. 100-ter del T.U.F. inserendo anche il riferimento alle start-up innovative culturali.*

Sempre in materia di *crowdfunding*, l'**articolo 4** dispone l'obbligo da parte del Mibact, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché degli "enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano", di dotarsi – entro il 1° gennaio 2016 – di **programmi di raccolta di capitali** per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

*Occorre esplicitare se si intenda fare riferimento alla gestione, da parte di privati, di beni culturali di appartenenza pubblica (ex [art. 115 d.lgs. 42/2004](#)), ovvero se si intenda fare riferimento a beni culturali che appartengono a soggetti privati (che, ai sensi dell'[art. 101 del medesimo d.lgs. 42/2004](#), qualora sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale).*

L'**art. 115** del [d.lgs. 42/2004](#) stabilisce che le **attività di valorizzazione dei beni culturali** di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. In particolare, la **gestione**

**indiretta** è attuata tramite **concessione a terzi** delle attività di valorizzazione, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. Le amministrazioni cui i beni pertengono regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti.

Per rendere nota l'esistenza di tali programmi, il Mibact deve promuovere – entro il 1° giugno 2016 –, una **campagna di comunicazione** mediante strumenti digitali.

Si ricorda che la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni è principalmente recata dalla [L. 150/2000](#). Da ultimo, peraltro, l'art. 5 del [D.L. 63/2012 \(L. 103/2012\)](#) ha disposto che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 30 aprile di ogni anno fornisce criteri e indicazioni di riferimento per rendere più efficiente la spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle suddette campagne. Ha, altresì, previsto che le amministrazioni centrali dello Stato, nell'acquisto degli spazi, devono rispettare i criteri forniti dal medesimo Dipartimento, nonché le condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'[art. 11 della L. 150/2000](#). Più ampiamente, si veda [dossier del Servizio Studi della Camera n. 657 del 2 luglio 2012](#).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del DIE.

Anche le **regioni** e gli **altri enti pubblici territoriali** rendono nota l'esistenza di programmi di raccolta di capitali attraverso i propri siti internet, nonché tramite apposite campagne di comunicazione. Queste ultime devono includere **necessariamente l'installazione**, in prossimità dei beni culturali di appartenenza, **di pannelli informativi** per consentire ai visitatori di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale.

L'obbligo dei pannelli informativi non sembrerebbe, dunque, applicarsi ai beni di appartenenza statale.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Nulla viene specificato circa la pubblicità dei programmi di raccolta di capitali attivati dagli "enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano".

Inoltre, si prevede che il Mibact deve predisporre nel proprio sito *internet* una sezione nella quale pubblicare le informazioni relative all'**ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite** dallo stesso Mibact, dagli enti pubblici territoriali, dagli enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano, nonché dalle *start-up* culturali.

A tal fine, si dispone che le relative informazioni sono **trasmesse** al Mibact **mediante procedura telematica**, con cadenza almeno semestrale.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è giustificato dall'intervento in settori già disciplinati con norma primaria.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In relazione all'ambito di intervento, rilevano, anzitutto, le materie della **tutela e della valorizzazione dei beni culturali**.

La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "**forme di intesa e coordinamento** nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, con **sentenza n. 9/2004** la Corte Costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa". Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella **sentenza n. 232/2005**, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la **coesistenza di competenze normative**, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

In relazione alla previsione di costituzione di *start-up*, rileva, inoltre, la materia **ordinamento civile**, che rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Infine, le disposizioni fiscali sono riferibili alla materia **sistema tributario e contabile dello Stato**, anch'esso rimesso alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'[art. 9 della Costituzione](#) prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

## Compatibilità comunitaria

### Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 27 marzo 2014 la Commissione europea ha presentato una **comunicazione** intitolata "Sfruttare il potenziale del *crowdfunding* nell'Unione europea" ([COM\(2014\)172](#)).

La Commissione rileva che ogni anno il *crowdfunding* costituisce un'importante fonte di finanziamento nell'UE per circa **mezzo milione di progetti** (in particolare nei settori dell'innovazione, della creatività, della cultura e del sociale) che altrimenti non riuscirebbero a ottenere i fondi necessari alla loro realizzazione.

Dando seguito alla comunicazione, nel giugno 2014 la Commissione europea ha istituito un **forum europeo sul crowdfunding** (*European Crowdfunding Stakeholder Forum*), composto da rappresentanti di **associazioni di gruppi interessati** e da autorità nazionali (per l'Italia ne fanno parte l'Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo – AISCRIS, e l'Assolombarda), con il compito di promuovere la trasparenza e lo **scambio delle migliori pratiche** e di individuare i problemi da affrontare per consentire al *crowdfunding* di svilupparsi.

Anche sulla base delle indicazioni fornite dal forum, la Commissione intende vagliare periodicamente l'adeguatezza del quadro normativo applicabile al *crowdfunding*, sia a livello nazionale sia a livello europeo, valutando l'opportunità di proporre **misure di armonizzazione**.

## Formulazione del testo

All'art. 4, co. 1, occorre aggiornare la data indicata. Potrebbe essere necessario aggiornare anche la data indicata all'art. 4, co. 2.

All'art. 4, co. 3, non è chiara la locuzione "già presenti" riferita ai pannelli di cui si prevede l'installazione.